

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 19.3.2021, tendente a conoscere eventuali incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e la carica di liquidatore di una società di capitali in procedura di liquidazione volontaria.

Il Consiglio

- Udata la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

L'art. 6 del C.D.F. afferma l'obbligo generico degli iscritti all'albo di evitare incompatibilità con l'iscrizione medesima, rilevando come certe attività non debbano compromettere il dovere di indipendenza, dignità e del decoro della professione.

Nello specifico, l'art. 18 della legge professionale n. 247/2012, prevede una serie di incompatibilità. In particolare:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio...; b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui....; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione ...; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

La ratio delle norme richiamate, è quello di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato nell'esercizio della sua attività professionale, considerate condizioni essenziali su cui si fonda l'esercizio dell'attività professionale.

Dai suddetti principi si ricava come l'attività professionale sia incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta non solo in nome proprio o altrui, ma anche per conto di altri ed ogni qualvolta il professionista abbia di

diritto e/o di fatto poteri gestionali all'interno di un'impresa; il C.N.F. in vari pareri ha avuto occasione di ribadire che non è certo la rappresentanza della società che genera l'incompatibilità, né la possibilità di ricevere pagamenti da parte di terzi in nome della persona giuridica rappresentata; l'incompatibilità dettata dal citato art. 18 non è subordinata neppure all'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta e la gratuità dell'incarico eventualmente assunto è pertanto irrilevante, il discrimine e, ciò che più conta, è, dunque, l'attività gestoria (C.N.F.21 giugno 2017, n. 45). Le considerazioni che precedono trovano conforto in molteplici decisioni espresse dal C.N.F. tra cui merita una citazione il parere n. 44/2014, ove si esclude, altresì, che l'avvocato possa ottenere la sospensione volontaria al fine di superare la incompatibilità in esame.

Il principio che si è riaffermato più volte "è che l'avvocato è irrimediabilmente incompatibile ad assumere l'incarico di A.U., amministratore delegato o liquidatore (in senso societario e non nell'ambito di una procedura concorsuale per nomina del Tribunale o del ministero competente) di una qualsiasi società di capitali, indipendentemente dalla composizione del suo capitale sociale, con le sole eccezioni di cui all'art. 18 citato" (parere C.N.F.21 settembre 2016, n. 91).

L'articolo 18 contempla, infatti, delle eccezioni, prevedendo la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa e stabilendo che l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitata esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

Dovrà, pertanto, valutare il professionista, a seconda del caso, se sussistano o meno profili di incompatibilità. Inoltre, il professionista dovrà sempre riaspettare - nell'esercizio delle funzioni attribuitegli anche nell'ambito dei poteri di gestione - quei principi di autonomia, indipendenza e decoro professionale.

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta.

Parole/frasi chiave: art. **6 CDF** - art. **18 L.p.**: liquidatore
società di capitali - incompatibilità